

Il decalogo della comunicazione EMAS



Il decalogo della comunicazione in EMAS

Informazioni legali

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), insieme alle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, a partire dal 14 gennaio 2017 fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 28 giugno 2016, n.132.

Le persone che agiscono per conto dell'Istituto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Rapporti 300/2018
ISBN 978-88-448-0931-7

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica

Grafica di copertina: Franco Iozzoli
ISPRA – Area Comunicazione

Coordinamento pubblicazione on line:

Daria Mazzella
ISPRA – Area Comunicazione

07/12/2018

Autori

Salvatore Curcuruto – ISPRA – Responsabile del Servizio per le Certificazioni Ambientali

Bertrand Capra – ISPRA

Roberto Cecchini – ISPRA

Mara D'Amico – ISPRA – Responsabile Sezione EMAS

Valeria Tropea – ISPRA

Silvia Ubaldini – ISPRA

Ringraziamenti

Si ringraziano le organizzazioni Registrate EMAS che hanno partecipato alla survey

INDICE

PREMESSA.....	3
1. L'EVOLUZIONE DEL DICHIARAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO EMAS.....	3
2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA VERSIONE DELL'ALLEGATO IV.....	5
3. SURVEY ON LINE SULLE DA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI EMERSI.....	11
4. IL DECALOGO DELLA COMUNICAZIONE IN EMAS.....	21
5. IL DECALOGO PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI.....	24
6. CONCLUSIONI.....	26

PREMESSA

Dalla prima emanazione del Regolamento EMAS, la Dichiarazione Ambientale (DA) ha rappresentato quell'elemento distintivo in grado di fornire alle organizzazioni registrate EMAS un vantaggio competitivo nel mercato degli strumenti di gestione ambientale volontari. Attraverso le varie revisioni del Regolamento, il normatore ha cercato di identificare una serie di requisiti sempre più specifici in modo da garantire che le DA fossero sempre più corrispondenti ai principi ispiratori di EMAS quali la trasparenza, la credibilità, l'affidabilità, raggiungendo una platea di cittadini sempre più vasta.

Lo studio, che sarà presentato nel presente rapporto, mira a rafforzare le caratteristiche comunicative della DA fornendo a tutte le organizzazioni in possesso della Registrazione EMAS, sulla base di un'indagine conoscitiva, una serie di suggerimenti e di indicazioni operative.

1. L'EVOLUZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO EMAS

L'evoluzione della DA come strumento di comunicazione può essere ripercorsa attraverso le varie revisioni del Regolamento EMAS.

La prima versione dello Schema EMAS, emanato con il Regolamento (CEE) n. 1836/93, già prevedeva, all'art. 5, che per ciascun sito registrato venisse redatta una DA che fosse concisa e comprensibile e rispondesse ai requisiti riportati nell'Allegato 5.

Tale allegato prevedeva, infatti, che la DA contenesse:

- una descrizione dell'attività svolta nel sito (comprensiva di una valutazione di tutti i cosiddetti problemi ambientali connessi con l'attività in questione);
- un compendio quantitativo dei dati che doveva riguardare le emissioni di inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e di acqua, il rumore e altri aspetti ritenuti rilevanti;
- la presentazione della Politica Ambientale, del Programma e del Sistema di Gestione Ambientale;
- la data per la presentazione della dichiarazione successiva e il nome del Verificatore Ambientale accreditato.
- Nel passaggio alla seconda versione di EMAS, avvenuta con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 761/ 2001, le novità riguardanti la DA sono riscontrabili nell'Allegato III.

Innanzitutto, è interessante sottolineare che, nel suddetto allegato, veniva inequivocabilmente ribadito che la DA è uno strumento la cui finalità è quella "...di fornire agli Stakeholder tutte le informazioni relative sugli impatti dell'organizzazione sulle prestazioni ambientali, e sul miglioramento continuo". Inoltre, la DA veniva intesa come un mezzo per rispondere alle questioni, alle problematiche e alle criticità che preoccupano le parti interessate in modo da rappresentare uno strumento di comunicazione e di dialogo con i cittadini.

I requisiti minimi per redigere una DA sono abbastanza simili a quelli riportati nella prima versione: oltre alla descrizione dell'organizzazione e delle sue attività, dei prodotti e dei servizi, veniva richiesto di pubblicare la politica ambientale, la descrizione degli aspetti ambientali diretti e indiretti che determinano gli impatti ambientali. Bisognava, inoltre, riportare gli obiettivi e un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali in modo da evidenziare il miglioramento rispetto agli obiettivi e ai target ambientali. I dati grezzi dovevano essere riportati utilizzando "pertinenti indicatori ambientali" costruiti in modo da poter effettuare un confronto con gli anni precedenti e con valori di riferimento a livello settoriale.

L'Allegato III richiama anche ad un aggiornamento costante delle informazioni rese disponibili al pubblico e che le informazioni pubblicate avessero delle caratteristiche quali la precisione, la verificabilità, la pertinenza, la rappresentatività in relazione alla prestazione ambientale che si vuole comunicare, la non interpretabilità, etc. Molto

importante era ritenuta anche l'accessibilità al pubblico attraverso la pubblicazione elettronica, cartacea etc.

L'Allegato III sanciva anche il principio di Responsabilità Locale: un'organizzazione può anche redigere una DA complessiva che riguarda più siti dislocati in varie ubicazioni geografiche ma, per il principio di Responsabilità Locale, per ogni sito dovevano essere indicati nella DA gli impatti ambientali significativi.

Altra novità riportata nel Regolamento era legata alla possibilità di utilizzare un logo (in tre versioni) visibile e riconoscibile da apporre sulle DA convalidate e sui loro estratti.

Il passaggio ad EMAS III, avvenuto con l'emanazione del Regolamento (CE) n.1221/2009, aggiunge ai requisiti minimi già presenti in EMAS II un riferimento agli obblighi normativi applicabili e l'uso degli indicatori ambientali, suggerendo altresì un set di indicatori chiave per monitorare l'efficienza energetica, l'efficienza dei materiali, i consumi idrici, la produzione di rifiuti, la biodiversità e le emissioni. Se alcuni di tali indicatori non risultano significativi o rappresentativi degli aspetti ambientali possono essere tralasciati purché siano giustificati nell'Analisi Ambientale Iniziale. Inoltre, possono essere utilizzati anche altri indicatori, ovvero gli indicatori di prestazione ambientale per specifici settori, la cui elaborazione è demandata dalla Commissione in consultazione con gli stati membri (ex art. 46).

Dal punto di vista del recepimento da parte delle organizzazioni delle indicazioni fornite dai tre Regolamenti, per una corretta stesura della DA, si è constatato che le imprese private, nella elaborazione della DA, hanno inizialmente provveduto a redigere documenti di taglio tecnico, in linea con i requisiti previsti, per arrivare a documenti sempre più fruibili ove la comprensione del testo è stata facilitata da un taglio in grado di raggiungere una platea sempre più vasta di pubblico. È bene comunque evidenziare che non tutte le organizzazioni sono state abili a compiere tale passaggio. In generale, si può asserire che le organizzazioni inserite in contesti particolari, caratterizzati dalla presenza di recettori sensibili (vicinanza a centri abitati, scuole, aree naturali protette, etc), hanno colto il vantaggio offerto da EMAS per gestire il flusso della comunicazione con gli Stakeholder in entrambe le direzioni, ovvero prevenendo derive allarmistiche e facendo una corretta informazione con il territorio in modo da aumentare la fiducia e non la diffidenza dei cittadini. Altre organizzazioni, che hanno visto in EMAS solo un ritorno in termini di benefici ed incentivi, hanno curato poco l'aspetto comunicativo restando ancorati ad un taglio di tipo prettamente tecnico.

Passando alle organizzazioni del settore pubblico, si deve riconoscere che hanno mostrato da sempre molto interesse per la Registrazione EMAS in quanto considerata strategica, sia per la sua valenza istituzionale, sia per la promozione del principio di Responsabilità Locale a cui una Pubblica Amministrazione (PA) deve assolvere. Un significativo contributo alla predisposizione di una DA efficace è stato elaborato dall'OPEN GROUP TANDEM, network creatosi nell'ambito del progetto LIFE TANDEM "Azione pilota per la promozione di EMAS presso gli Enti Locali che operano a vasta scala in TANDEM con AGENDA 21" (2001-2004). L'OPEN GROUP TANDEM (composto da PA Registrate, Comitato Ecolabel Ecoaudit, Sincert, Verificatori Ambientali, APAT e ARPA) venne riconosciuto dal Comitato Ecolabel Ecoaudit quale tavolo Nazionale per l'applicazione di EMAS agli Enti Pubblici. Dall'Open Group furono elaborati alcuni suggerimenti, tuttora reperibili in rete, che le PA hanno gradualmente recepito. Ad es. si è suggerito alle PA di non identificarsi con le aziende erogatrici di servizi, ma di interpretare fino in fondo il ruolo di Ente Pubblico in grado di incidere sul territorio; quindi le DA sono state strutturate per illustrare ai cittadini le scelte programmatiche adottate, quali la pianificazione territoriale, la gestione del territorio in condizioni straordinarie (suggerimento specifico per quelle PA che risentono della variazione della pressione antropica, come i comuni turistici), gli accordi/protocolli stipulati con altri soggetti presenti sul territorio.

Grazie al lavoro dell'OPEN GROUP, numerose sono state le PA che hanno aderito al Regolamento EMAS facendo diventare tale settore il secondo per numero di addetti.

Dal punto di vista del potenziale comunicativo insito in EMAS, si può asserire che il percorso delineato dalle tre versioni del Regolamento ha messo a disposizione delle organizzazioni uno strumento unico in grado di garantire la divulgazione di informazioni e dati credibili e trasparenti in quanto convalidati da un Verificatore Ambientale

Accreditato. Al fine di rendere tale strumento sempre più sfidante, nei paragrafi che seguono si riportano i risultati dell'indagine condotta e alcuni suggerimenti atti ad indirizzare tutti gli operatori verso un miglioramento del potenziale comunicativo, non prima però di aver esplorato le novità introdotte dalla nuova revisione dell'Allegato IV in corso di pubblicazione.

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA VERSIONE DELL'ALLEGATO IV

Nell'ambito della revisione degli allegati al Regolamento EMAS, resasi necessaria a causa dell'evoluzione della norma ISO 14001, la Commissione Europea ha proposto agli Stati Membri la revisione contestuale dell'allegato IV del Regolamento, relativo proprio alla DA, che non veniva comunque interessato dai cambiamenti nella nuova norma ISO. Si presentava però l'occasione per migliorare i requisiti della DA e modificare quello che, durante gli anni di applicazione del Regolamento, pubblicato nel 2009, era emerso come poco funzionale. Le modifiche proposte durante le varie consultazioni hanno dato luogo a delle riflessioni, che hanno poi richiesto un tempo maggiore per essere elaborate e per chiarire tutti i dubbi emersi a riguardo. Questo ha fatto sì che, mentre gli Allegati I, II e III, contenenti perlopiù le modifiche necessarie per adeguarsi alla norma ISO 14001:2015, venivano pubblicati con il Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione del 28 agosto 2017, in tempo per rispettare le tempistiche derivanti dall'introduzione della nuova norma, l'iter di approvazione delle modifiche all'Allegato IV seguisse un suo corso indipendente. Le relative tempistiche si sono quindi allungate e, di fatto, allo stato attuale, le nuove proposte risultano ancora non approvate. A questo punto, non si conosce con certezza quali potranno essere le tempistiche di approvazione e pubblicazione. Esiste da tempo, però, una bozza del nuovo Allegato IV, la cui ultima versione è stata resa pubblica dalla Commissione Europea come documento di lavoro (D054854/01-Annex) inviato al Consiglio Europeo. Pertanto, si è deciso di riportare comunque in questa pubblicazione una sintesi delle modifiche che, molto probabilmente, saranno introdotte, al fine di rendere noti gli orientamenti verso cui tende la DA.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione Europea, coadiuvata da un comitato composto dai rappresentanti di tutti gli Stati Membri, sono rivolti a:

- **dare una maggiore flessibilità sul lato reportistico**, in quanto viene data maggiore libertà nella scelta delle unità di misura degli indicatori e del dato B degli indicatori chiave. Questo porta anche ad avere indicatori chiave maggiormente aderenti alle realtà delle organizzazioni e quindi maggiormente significativi; viene data flessibilità aggiuntiva per la lingua usata nelle DA di corporate;
- **dare alla DA un taglio più pratico**, in quanto alle organizzazioni viene chiesto di descrivere le azioni intraprese per raggiungere i miglioramenti delle prestazioni ambientali e mantenere la conformità legislativa. Viene, inoltre, richiesto di dare riferimenti specifici e di dettaglio rispetto alla normativa ambientale applicabile e alle prescrizioni normative;
- **promuovere l'integrazione della DA con altri tipi di report**, poiché viene permesso di inserire altre informazioni su prodotti e servizi e viene data la possibilità di integrare la DA in un Rapporto di Sostenibilità più ampio;
- **spingere verso un maggiore uso di Dichiarazioni Ambientali in formato digitale** piuttosto che stampate su carta.

Di seguito vengono esposte nel dettaglio le modifiche maggiormente significative introdotte nella bozza del nuovo Allegato IV.

A. Introduzione

Testo proposto:

“Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.”

Nell'introduzione è stato inserito un riferimento al fatto che la DA dovrebbe essere disponibile in formato elettronico. L'obiettivo della modifica introdotta è quello di stimolare le organizzazioni a rendere disponibile la DA in forma digitale e di diffonderla sul web. Infatti, questo requisito si lega a quanto già introdotto dall'Art. 6, comma 3, laddove si fa riferimento a rendere disponibile la DA attraverso internet:

“Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la DA aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall'avvenuto rinnovo della registrazione. Le organizzazioni registrate possono adempiere a tale obbligo garantendo l'accesso, su richiesta, alla DA e alla DA aggiornata oppure attraverso un collegamento ai siti Internet dove sia possibile consultare tali dichiarazioni.”

B. Dichiarazione Ambientale

Testo proposto (punto e):

“(e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente. Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46”.

Questo punto viene proposto *ex novo*. Viene chiesto alle organizzazioni uno sforzo nel riportare il programma ambientale con maggiore chiarezza e concretezza. Non è più sufficiente estrinsecare gli obiettivi ed i traguardi, piuttosto il programma ambientale deve essere accompagnato dalla spiegazione di cosa si intende fare, nel dettaglio delle azioni, per migliorare le prestazioni ambientali e, quindi, raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali. Questo concetto viene esteso, al di là del programma ambientale, anche alle azioni fatte per garantire la conformità legislativa.

Testo proposto (punto f):

“(f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi. La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati”.

Sempre in relazione al punto B, che racchiude gli elementi che compongono la DA, viene specificato che, assieme ai dati sugli aspetti ambientali significativi, è necessario riportare una sintesi dei dati disponibili in relazione agli obiettivi e traguardi ambientali. Questo requisito vuole limitare le situazioni in cui, come talvolta accade, gli obiettivi sono scollegati dagli aspetti ambientali significativi di cui si riportano i dati o, quantomeno, evitare che ci siano obiettivi ambientali del cui conseguimento non si ha traccia nelle prestazioni ambientali sintetizzate da tabelle e grafici.

Testo proposto (punto g):

“(g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica”.

L'obiettivo della modifica di questo punto è quello di eliminare l'appendice fatta da lunghe liste di normative applicabili poiché si è visto che, nella pratica, esse sono poco efficaci nel trasmettere l'informazione richiesta. Quello che si vorrebbe vedere sono informazioni puntuali su come l'organizzazione garantisce la conformità legislativa per ogni aspetto ambientale considerato. Questo requisito va letto, infatti, assieme al precedente requisito e). In questo senso è corretto, ad esempio, inserire gli estremi di un'autorizzazione all'interno del paragrafo del relativo aspetto ambientale, oppure mostrare su un grafico le proprie prestazioni ambientali a confronto con i limiti derivanti da leggi e prescrizioni. In relazione alla conformità legislativa, si richiede che

l'organizzazione dichiara la propria conformità all'interno della DA. Questo non esime il Verificatore Ambientale dal produrre la dichiarazione di cui all'Allegato VII, che rimane e che l'organizzazione può usare a questo scopo inserendola nella DA, così come sottolineato dal successivo punto h).

Testo proposto (punto h):

“(h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8, e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale”.

Nella nuova versione si chiarisce, come già fatto da alcune organizzazioni, che è possibile inserire nella DA l'Allegato VII, costituito dalla dichiarazione del Verificatore Ambientale. Ulteriori interessanti modifiche sono state inserite negli ultimi paragrafi del punto B.

Testo proposto (ultimi paragrafi):

“Le organizzazioni possono decidere di integrare nella DA informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella DA sono convalidate dal verificatore ambientale.

La DA può essere integrata in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d'integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La DA è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo EMAS) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida EMAS”.

L'introduzione di queste possibilità rappresenta un'apertura della DA verso altre informazioni, per le quali può tornare utile all'organizzazione la pubblicazione assieme ai dati ambientali. Tali informazioni possono riguardare, ad esempio, la conformità dei prodotti a requisiti specifici. In ogni caso devono essere informazioni basate su fatti reali e concreti che il Verificatore Ambientale deve poter convalidare.

Allo stesso modo si dà la possibilità di integrare la DA in un rapporto di responsabilità sociale o altro tipo di rapporto, purché si possano distinguere le informazioni convalidate da quelle che non lo sono. Da qui la proposta di evidenziare le pagine relative alla DA con il logo EMAS, con una breve spiegazione del processo di convalida, affinché sia chiaro il valore aggiunto che queste informazioni hanno in confronto alle altre.

C. Relazione basata su indicatori di prestazione ambientale e informazioni qualitative

In questa parte dell'allegato troviamo le più importanti modifiche riguardanti gli indicatori chiave. Come detto in precedenza, le nuove proposte intendono dare maggiore flessibilità alle aziende nella scelta delle unità di misura e nella scelta del dato B, il che dà maggiore significatività agli indicatori. Si è visto, infatti, che quanto stabilito nell'attuale Allegato IV non riesce a coprire la varietà delle situazioni e, in molti casi, i dati ambientali rapportati ai dipendenti o al fatturato non danno la giusta idea dei reali impatti ambientali. Per le unità di misura, inoltre, l'attuale Allegato IV risulta troppo rigido, se si considerano le diverse tipologie di produzioni esistenti anche in termini di quantità. Quindi, nella revisione, vengono fornite delle proposte di unità di misura, ma si lascia all'organizzazione la facoltà di decidere quale sia la più appropriata al caso specifico. Inoltre, è stato rimodulato l'indicatore relativo all'efficienza energetica e cambiato l'indicatore sulla biodiversità, che ora viene correttamente indicato come “uso del suolo in relazione alla biodiversità”.

Testo proposto (1. Introduzione):

“...Gli indicatori:

(a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;

(b) sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità;

-
- (c) consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali dell'organizzazione sono migliorate; per consentire il confronto, la relazione copre almeno tre anni di attività, a condizione che i dati siano disponibili;
- (d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, se del caso;
- (e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari”.

A sostegno di ciò, l'organizzazione definisce brevemente l'ambito di applicazione (compresi i limiti materiali e organizzativi, l'applicabilità e la metodologia di calcolo) di ciascun indicatore”.

L'inserimento di quest'ultimo paragrafo nell'introduzione della parte C serve a dare maggiore chiarezza e trasparenza alla rendicontazione ambientale dell'organizzazione, nell'ottica di un confronto tra dati di organizzazioni diverse.

Testo proposto (2. Indicatori chiave di prestazione ambientale, punto c-i):

“(c) Il consumo/la produzione totali annui in un determinato settore, dato A, è indicato come segue:

- i) per quanto riguarda l'energia
- il "consumo totale diretto di energia", che corrisponde alla quantità totale annua di energia consumata dall'organizzazione,
 - il "consumo totale di energia rinnovabile", che corrisponde alla quantità totale annua di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata dall'organizzazione,
 - la "produzione totale di energia rinnovabile", che corrisponde alla quantità totale annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti di energia rinnovabili,

Quest'ultimo elemento è indicato solo se l'energia totale prodotta dall'organizzazione da fonti rinnovabili supera considerevolmente l'energia totale da fonti rinnovabili consumata dall'organizzazione, o se l'organizzazione non ha consumato l'energia rinnovabile che ha prodotto.

Se si consumano o, nel caso dell'energia rinnovabile, si generano diversi tipi di energia (ad esempio energia elettrica, calore, combustibili, o altro), il consumo o produzione annui vengono dichiarati separatamente, se del caso.

L'energia dovrebbe essere espressa preferibilmente in kWh, MWh, GJ o altre unità di misura comunemente utilizzate per indicare il tipo di energia consumata o prodotta”.

L'indicatore attuale si riferisce all'energia rinnovabile consumata e prodotta dall'organizzazione, ma non mette in evidenza l'energia consumata proveniente da fonti rinnovabili che viene acquistata. La proposta comunque si focalizza sul consumo energetico e non sulla produzione, che rappresenta l'aspetto ambientale più importante. Accanto all'indicatore del consumo totale di energia si trova l'indicatore del consumo totale di energia prodotta da fonti rinnovabili (indipendentemente se sia stata acquistata o prodotta in loco). Si trova, inoltre, un indicatore relativo all'energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta in loco. Questo perché è stato considerato importante che, nel caso in cui l'organizzazione produca o venda energia, questa attività venga rappresentata negli indicatori chiave.

Nella proposta viene precisato, però, che questo indicatore risulta significativo, e quindi va riportato nella DA, solo se l'energia prodotta rappresenta una quota significativa dell'energia consumata.

Testo proposto (2. Indicatori chiave di prestazione ambientale, punti c-ii; c-iii; c-iv; c-v):

“ii) per quanto riguarda i materiali

- il "flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati" (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m³) o in altre unità di misura comunemente utilizzate nel settore.

Quando vengono utilizzati diversi tipi di materiali, il flusso di massa dovrebbe essere indicato separatamente, se del caso.

iii) per quanto riguarda l'acqua

— "il consumo idrico totale annuo", **espresso in unità di volume (ad esempio, litri o m³)**

iv) per quanto riguarda i rifiuti

— la "produzione totale annua di rifiuti", suddivisa per tipo, preferibilmente **espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m³)** o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore,

— la "produzione totale annua di rifiuti pericolosi", preferibilmente **espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate), in m³ o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore,**

v) per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità

— le forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità, espresso in unità di superficie (ad esempio, m² o ettari):

- uso totale del suolo
- superficie totale impermeabilizzata
- superficie totale orientata alla natura nel sito
- superficie totale orientata alla natura fuori dal sito.

Una "superficie orientata alla natura" è un'area dedicata principalmente alla conservazione o al ripristino della natura. Le superfici orientate alla natura possono essere situate nel sito e comprendere il tetto, la facciata, i sistemi di drenaggio dell'acqua o altri elementi che sono stati progettati, adattati o sono gestiti allo scopo di promuovere la biodiversità. Le superfici orientate alla natura possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, a condizione che la superficie sia di proprietà o sia gestita dall'organizzazione e sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità. Possono essere descritte anche superfici a gestione condivisa destinate a promuovere la biodiversità, a condizione che sia chiaramente indicata la portata della gestione condivisa.

Per "superficie impermeabilizzata" si intende una superficie in cui il suolo originario è stato coperto (come nelle strade) per renderlo impermeabile. La non permeabilità del suolo può provocare impatti ambientali”.

L'attuale Allegato IV semplifica in maniera drastica il concetto di biodiversità, andandolo a limitare al solo utilizzo del terreno in metri quadri di superficie edificata. La proposta cerca di correggere questo limite, mantenendo comunque la focalizzazione sull'uso del suolo, ma chiamando correttamente l'indicatore e cercando però di impostarlo in modo che dia un'indicazione riguardo alle forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità espresse in unità di superficie. Nella proposta si fa una distinzione principalmente tra uso totale del terreno e area totale sigillata (o impermeabilizzata), essendo questa la parte critica che crea impatti ambientali. In relazione all'area orientata alla natura, essa deve essere intesa come area dedicata in via prioritaria alla conservazione o al restauro della natura, sia che faccia parte del sito, compreso gli edifici sui quali possono essere stati progettati tetti o facciate verdi, sia che si trovi al di fuori del sito. Quando espone sull'area orientata alla natura, un'organizzazione dovrebbe fornire ulteriori informazioni sui luoghi e sulle caratteristiche di quest'area.

Testo proposto (2. Indicatori chiave di prestazione ambientale, punto c-vi):

“vi) per quanto riguarda le emissioni

— le "emissioni totali annue di gas serra", che comprendono almeno le emissioni di CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, NF₃¹ e SF₆, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente,

L'organizzazione dovrebbe riferire sulle proprie emissioni di gas serra secondo una metodologia consolidata, come il protocollo sui gas a effetto serra”.

Nel caso delle emissioni, la proposta tende ad adeguare il Regolamento EMAS alle linee guida sul reporting in relazione ai cambiamenti climatici della UNFCC², recentemente

¹ NF₃: trifluoro di azoto, sostanza utilizzata nella fabbricazione di televisori a schermo piatto

² UNFCC: Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

aggiornate; nello specifico, è stato aggiunto il gas serra NF₃. Inoltre, viene specificato che il calcolo delle emissioni di gas serra dovrebbe seguire una metodologia condivisa ed accettata dal mondo scientifico, come ad esempio il protocollo sui gas ad effetto serra.

Testo proposto (2. Indicatori chiave di prestazione ambientale, punto d):

“(d) Il valore di riferimento annuo che rappresenta le attività dell'organizzazione, dato B, è selezionato e indicato sulla base dei seguenti requisiti:

Il dato B:

- (i) è comprensibile;*
- (ii) rappresenta al meglio l'attività complessiva annua dell'organizzazione;*
- (iii) consente una corretta descrizione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, tenendo conto delle specificità e delle attività dell'organizzazione;*
- (iv) è un valore di riferimento comune per il settore in cui lavora l'organizzazione, ad esempio:*
 - produzione fisica totale annua*
 - numero totale di dipendenti*
 - numero totale dei pernottamenti*
 - numero totale degli abitanti in una zona (nel caso di una pubblica amministrazione)*
 - tonnellate di rifiuti trattati (per le organizzazioni attive nel settore della gestione dei rifiuti)*
 - energia totale prodotta (per le organizzazioni attive nel settore della produzione di energia)*
- (v) garantisce la comparabilità degli indicatori riferiti nel corso del tempo. Una volta definito, il dato B va utilizzato nelle dichiarazioni ambientali successive.*

Le modifiche del dato B vanno spiegate nella DA. In caso di modifica del dato B, l'organizzazione garantisce che il dato possa essere confrontato per almeno 3 anni ricalcolando gli indicatori degli anni precedenti secondo la nuova definizione del dato B”.

Questo punto dell'Allegato IV, relativo al dato B, verrebbe completamente modificato. Andrebbe, infatti, a cadere l'obbligo di riportare i dati in rapporto soltanto alla produzione in tonnellate, o al fatturato o ai dipendenti, ma si lascia la libertà alle organizzazioni di scegliere il dato B più appropriato alla loro realtà. La proposta si limita quindi ad elencare i requisiti che il dato B deve avere e indica una serie di esempi di valori di riferimento per diverse realtà. Viene lasciata la libertà anche di modificare il dato B nel tempo, salvaguardando però la possibilità di confrontare il dato con gli anni precedenti. Questo è l'aspetto che più di tutti preme modificare dell'attuale Allegato IV, essendosi rivelato per questo punto poco aderente alla realtà.

Testo proposto (E. Disponibilità al pubblico):

*“L'organizzazione assicura di essere in grado di dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere accesso facilmente e liberamente alle informazioni di cui alle sezioni B e C. **Per garantire tale trasparenza la DA dovrebbe preferibilmente essere accessibile al pubblico sul sito internet dell'organizzazione**”.*

L'organizzazione assicura che tali informazioni su un singolo sito od organizzazione sono pubblicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui è ubicato il sito dell'organizzazione.

Inoltre, nel caso di una DA complessiva, l'organizzazione garantisce che (ai fini della registrazione) tali informazioni siano disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'organizzazione è registrata o in una o più lingue ufficiali dell'Unione concordate con l'organismo competente responsabile della registrazione.

La DA può essere messa a disposizione anche in altre lingue, a condizione che il contenuto del documento tradotto sia coerente con il contenuto della DA originale

convalidata dal verificatore ambientale e che indichi chiaramente che si tratta di una traduzione del documento convalidato”.

Nella proposta di revisione dell’ Allegato IV questo punto, che attualmente è il penultimo (punto D), si inverte con l’ultimo e diventa il punto E. Nella nuova versione ritroviamo, al primo paragrafo, quanto già proposto nell’introduzione, in relazione alla preferenza per la versione digitale della DA, che dovrebbe quindi essere disponibile sul sito internet dell’organizzazione. Anche questo punto si lega a quanto introdotto dall’Art. 6, comma 3, riportato in precedenza, laddove si dice di rendere disponibile la DA attraverso internet. Con il terzo paragrafo si cerca di superare le difficoltà che attualmente trovano le organizzazioni corporate che hanno più siti registrati in più paesi dell’Unione. Infatti, al momento attuale, non è prevista la possibilità per queste organizzazioni di pubblicare la DA nella stessa lingua, ad esempio l’inglese, in tutti gli Stati coinvolti. Con la nuova versione, si potrà concordare, con l’organismo competente che effettua la registrazione, una lingua o più lingue diverse da quelle riconosciute nello Stato in cui si registra, nelle quali pubblicare la DA. Inoltre, viene data la possibilità di pubblicare la DA anche in altre lingue rispetto a quelle dell’Unione, cosa molto importante nel caso di siti registrati al di fuori della Comunità Europea.

3. SURVEY ON LINE SULLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI EMERSI

Al fine di verificare la diffusione di una cultura della comunicazione in ambito EMAS tra le organizzazioni registrate, si è deciso di sottoporre ad esse un questionario strutturato, molto semplice e sintetico, che i vari referenti potessero compilare al fine di fornire elementi sintetici rispetto lo stato dell’arte della comunicazione legata alla DA della propria realtà di appartenenza. Il web ha rappresentato, in tal senso, il terreno più adatto per la somministrazione del questionario e la raccolta dei dati.

La Survey, condotta a fine 2017, tra i mesi di novembre e dicembre, ha avuto un’adesione tale da poter generare risultati significativi in termini di rappresentatività del campione. Il campione non è stato stratificato o selezionato, ma è stato invitato a partecipare tutto l’universo di riferimento (ovvero tutte le organizzazioni che risultavano avere una registrazione EMAS attiva, circa 900 a dicembre 2017; l’invito a partecipare, veicolato tramite e-mail, è stato seguito da remind sempre per poste elettronica. Sono pervenute 92 risposte.

Il questionario era compilabile on-line - senza registrazione preventiva, ma con l’indicazione di dati anagrafici di base dell’organizzazione - attraverso lo strumento “moduli” della piattaforma google; i dati sono stati acquisiti, elaborati e sintetizzati attraverso un applicativo specifico e presentati sinteticamente nel corso della I° giornata nazionale sulla comunicazione nelle Dichiarazioni Ambientali tenutasi in ISPRA.

Per quanto riguarda l’adesione a una Survey on-line occorre specificare che, nell’ambito della ricerca sociale:

- circa il 6% di risposte valide è considerato un buon risultato
- circa l’8% di risposte valide è considerato un ottimo risultato
- una percentuale vicina al 10% di risposte valide è da considerare un eccellente risultato in termini di adesione.

La batteria di domande (a risposta multipla) che componevano la survey presentava domande filtro che facevano proseguire nell’inchiesta a seconda della risposta selezionata.

Nell’elaborazione delle risposte, considerato che alcuni item – con domande filtro – non erano accessibili a tutti, si è fatto riferimento ai risultati in termini assoluti, percentualizzati poi sulla porzione di campione di riferimento.

Le domande vertevano su elementi caratterizzanti l’organizzazione in termini di dimensione, settore operativo (pubblico o privato), area territoriale di appartenenza,

anzianità di registrazione, e da una serie di domande su aspetti legati alla DA, alla sua redazione e disponibilità, al monitoraggio del gradimento e alle altre iniziative di comunicazione presenti.

Dall'analisi dei dati del questionario, non sono emersi elementi statisticamente rilevanti, né sono evidenziabili indicazioni proficue ai fini della definizione di una strategia comunicativa applicabile a questo ambito. I dati, riportati nei grafici seguenti, tendono a descrivere una situazione già nota, offrendo qualche spunto di riflessione su alcune ipotesi: i grafici descrivono sinteticamente quanto rilevato.




Figura 1. – *Anni Registrazione EMAS*

La prima domanda del sondaggio on-line ha riguardato il numero di anni dalla prima registrazione EMAS. Come si può vedere dalla Fig.1, il 63,40% di partecipanti sono registrati EMAS da più di 6 anni. Forse questa è un'indicazione che l'organizzazione ha acquisito con il tempo maggiore consapevolezza dell'importanza della condivisione delle informazioni e della partecipazione a tali iniziative. La maggior parte delle organizzazioni che hanno partecipato alla survey si trovano nel Nord Italia Fig.2 (28,05% nel nord-ovest e il 29,27% nel Nord-est). Forse il dato dipende dal fatto che queste sono le aree geografiche nelle quali si trovano il maggior numero di organizzazioni aderenti ad EMAS.

Risulta invece basso il numero di organizzazioni registrate nel sud e nelle isole che hanno aderito all'indagine.




Figura 2. – *Localizzazione Organizzazione*

Dall'analisi dei dati emerge che la più alta percentuale di organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio sono organizzazioni private Fig.4 (i due terzi) e di medie dimensioni Fig.3 (oltre la metà), sebbene sia importante sottolineare anche la partecipazione di enti pubblici o assimilati.




Figura 3. – *Dimensioni Organizzazione*




Figura 4. – *Tipologia Organizzazione*

Ovviamente i colossi tra le organizzazioni fanno riferimento quasi esclusivamente al settore privato.




Figura 5. – *Dimensione delle organizzazioni rispondenti per tipologia e dimensione*

Un dato significativo emerso dall'inchiesta è che il 92,70% delle organizzazioni intervistate possiede una DA in formato digitale oltre alla versione cartacea, a prescindere dal tipo di organizzazione e dalla sua dimensione, e che almeno la metà degli intervistati ha una dichiarazione di media lunghezza (tra le 50 e le 100 pagine); sintomo probabilmente del fatto che la dichiarazione molto lunga non è considerata quasi mai uno strumento utile.




Figura 6. – Presenza della DA in formato digitale




Figura 7. – Lunghezza DA.

Gli aspetti grafici della DA sono curati dal personale interno all'organizzazione nel 73% dei casi (di solito lo stesso esperto che si occupa di realizzarne anche il contenuto, come si può vedere dal grafico di Fig.8). Nell'altro 27% dei casi le organizzazioni chiedono il supporto di soggetti terzi.




Figura 8. – Realizzazione grafica della DA.

Questa informazione è stata analizzata in correlazione alla dimensione delle organizzazioni; i risultati confermano che, indipendentemente dalle dimensioni, solitamente le organizzazioni utilizzano esperti interni alla cura della grafica della comunicazione ambientale, ma sono le organizzazioni di medie dimensioni quelle che si rivolgono maggiormente ad una risorsa esterna.




Figura 9. – Realizzazione grafica della DA in relazione alla dimensione aziendale.

Si è poi verificato se, nel concepire la DA, questa sia stata pensata per un pubblico specifico, in coerenza magari con la mission aziendale.

Nell’85,40% delle organizzazioni rispondenti non si fa una distinzione tra vari segmenti di pubblico e la DA è pensata per tutti: questo dovrebbe stare a significare che questo documento sia correttamente realizzato e veicolato a un vasto pubblico (Fig.10).




Figura 10. – Destinatari della DA.

Correlando questa informazione con la dimensione delle organizzazioni (Fig.11) i risultati confermano che, indipendentemente dalle proprie dimensioni, le organizzazioni di solito progettano la DA indipendentemente dall’individuare un target di riferimento specifico. Solo tra le organizzazioni di medie dimensioni la DA viene strutturata come strumento da veicolare verso ISPRA, l’Organismo competente o altre istituzioni pubbliche.




Figura 11. – Destinatari della DA in relazione alla dimensione aziendale.

È stato poi indagato l'interesse per la DA in termini di numero di richieste di consultazione del documento. I risultati di Fig.12 mostrano come nella maggior parte dei casi l'organizzazione non riceve alcuna richiesta (il 45%) o comunque poche (44%). Poco più di un 10% riceve un discreto numero di richieste di consultazione; una percentuale troppo bassa rispetto all'importanza del documento.




Figura 12. – Richiesta di consultazione della DA.

Correlando questo dato con la tipologia di soggetti che fanno la richiesta di consultazione della DA, si nota da Fig.13 che questa di solito proviene da cittadini/utenti/clienti per un 34,20% e dalle autorità pubbliche per un altro 18,30%. Fornitori e Associazioni operanti nell'ambito di riferimento non sembrano interessate agli aspetti ambientali delle organizzazioni registrate.




Figura 13. – Richieste di accesso alla DA.

La maggior parte dei rispondenti, quasi il 60%, a conferma che si tratta di organizzazioni iscritte da molti anni e con una più solida consapevolezza rispetto a questa tematica, riporta di aver fatto più modifiche (probabilmente in sede di aggiornamento) sia alla DA sia ai dati in essa contenuti. Solo uno scarso 5% partecipa alla survey nonostante sia ancora alla prima DA Fig. 14.




Figura 14. – Aggiornamento della DA.

L'analisi del riscontro sulla consultazione delle dichiarazioni avrebbe dovuto fornire indicazioni importanti ma purtroppo il questionario non ha restituito dati significativi, atteso che neanche un quarto dei rispondenti ha ricevuto un feedback (Fig.15).




Figura 15. – Feedback sulle DA.

Solo un quinto degli intervistati ammette di non aver mai ritenuto importante chiedere una valutazione sul contenuto della propria DA, ma oltre la metà dei rispondenti deve sottolineare il fatto di non averne mai ricevuti.

Dello scarso ¼ dei partecipanti che riporta di aver ottenuto un feedback sulla propria DA comunque il dato incoraggiante proviene dagli apprezzamenti mostrati da chi ha consultato il documento (Fig.16).




Figura 16. – Tipo di Feedback sulle DA.

Un'informazione importante proviene dalla domanda riguardante potenziali modifiche che verranno apportate alla DA nel prossimo futuro. Lo scenario mostra una situazione abbastanza dinamica nella quale quasi la metà degli intervistati dichiara cambiamenti sostanziali nel documento e solo un 8% lascerà lo stesso inalterato (Fig.17).




Figura 17. – Potenziali modifiche alla DA.

L'indagine ha voluto evidenziare anche la correlazione tra la comunicazione legata al documento e l'attività di comunicazione in generale delle organizzazioni, rilevando sostanzialmente che solo un 12% dei rispondenti attua forme di comunicazione integrata (che possono quindi richiamare la DA), mentre 1/3 degli intervistati non attua alcuna forma di comunicazione (Fig. 18).




Figura 18. – *Iniziative di comunicazione.*

In considerazione della diffusione registrata per le iniziative di comunicazione via web e la presenza del formato digitale nelle dichiarazioni si può presumere che comunque le DA restino confinate nell'ambito della consultazione tramite piattaforma informatica. Se si correlano, invece, le iniziative di comunicazione con le dimensioni delle organizzazioni che le mettono in atto (per contestualizzare il riferimento delle DA), si nota che le PMI privilegiano le forme di comunicazione via web mentre, nel caso delle organizzazioni di medie dimensioni, queste sono sostanzialmente equiparate agli eventi (ma non è dato sapere se nel corso di questi la DA trovi una sua dimensione di esposizione e di condivisione) (Fig.19).




Figura 19. – *Iniziative di comunicazione per dimensione dell'organizzazione.*

Se viene analizzato il dato correlato, riferibile al target delle DA in riferimento alle dimensioni organizzative (Fig.20), emerge come dato importante il fatto che le realtà di grandi dimensioni realizzano solo DA con contenuto generalista e target indifferenziato mentre, correlando lo stesso dato con la lunghezza (Fig.21) dichiarata per la propria DA, si evince che coloro che identificano le istituzioni pubbliche come principali destinatari di questo documento sono rinvenibili solo tra i partecipanti che dichiarano una dimensione media.




Figura 20. – Target delle DA in riferimento alle dimensioni organizzative.




Figura 21. – Destinatari e lunghezza della DA a confronto.

La lunghezza della DA (Fig.22) in termini di pagine (e quindi anche la sua complessità) non sembra avere particolare influenza sulla potenzialità di modifiche future, sebbene sembrerebbe che coloro che dichiarano di aver realizzato un documento analitico (oltre le 100 pagine) comunque ne effettueranno la modifica, anche se solo dei contenuti.




Figura 22. – Lunghezza DA e modifiche future.

Non si rileva alcuna correlazione interessante (Fig. 23) incrociando i dati relativi alle intenzioni di modifica della DA con quelli relativi alle tipologie di comunicazione adottate all'interno dell'organizzazione, se si eccettua il fatto che sembrerebbe emergere una propensione maggiore per la modifica dei soli contenuti da parte di chi fa maggiormente ricorso alla comunicazione tramite web e attraverso quindi il proprio portale.




Figura 23. –Modifiche future della DA e altre iniziative di comunicazione.

L'assenza di feedback sulla consultazione delle Dichiarazioni ambientali (Fig.24) potrebbe sembrare porre un freno e quindi costituire un alibi per la modifica della grafica da parte delle organizzazioni intervistate, che invece mostrano una complessiva propensione a una modifica nel caso di feedback ricevuto (Fig.25).




Figura 24. –Modifiche future della DA e Feedback.

Se si scinde il dato per quanto concerne la tipologia di feedback (atteso che non ci sono stati riscontri negativi sulla consultazione), si nota che un feedback solo positivo si accompagna a una modifica solo dei contenuti (aggiornamento), mentre l'insieme di feedback positivi e negativi è di sprone per una revisione complessiva delle DA.




Figura 25. –Modifiche future della DA e Tipo di Feedback.

Da ultimo si è inteso correlare la lunghezza delle Dichiarazioni ambientali delle organizzazioni rispondenti con la direzione del feedback ricevuto per quelle realtà che hanno dichiarato di aver avuto un riscontro: la lunghezza media del documento (inferiore alle 100 pagine) sembrerebbe maggiormente incoraggiare il rilascio di feedback positivi (Fig.26).




Figura 26. –Lunghezza della DA e Feedback.

4. IL DECALOGO DELLA COMUNICAZIONE IN EMAS

Dall’esperienza acquisita nella gestione ed esame delle DA presentate dalle organizzazioni in sede di registrazione, in sede di rinnovo o in sede di partecipazione a iniziative specifiche (ad esempio i Premi EMAS Italia), è scaturita la necessità di fornire un supporto comunicativo non solo destinato a incrementare la diffusione di questi documenti e della loro consultazione, ma volto anche ad indirizzare la predisposizione, già in fase di redazione, di uno strumento che non risulti solo un adempimento normativo ma rappresenti a tutti gli effetti un prodotto comunicativo.

Per questo motivo è stata organizzata la “I^ Giornata nazionale sulla comunicazione nelle Dichiarazioni ambientali”, iniziativa formativo-informativa, nel corso della quale è stato anche presentato una sorta di decalogo messo a punto sulla scorta dei rilievi emersi nel tempo, delle indicazioni suggerite dai risultati della survey condotta on-line e dei principi di buona comunicazione: l’intervento ha riguardato la comunicazione ambientale in ambito EMAS in generale, con un focus particolare sugli accorgimenti da adottare nell’ambito della realizzazione del documento fondamentale per le organizzazioni registrate, ovvero la dichiarazione ambientale.

Le regole che, genericamente applicate, aiutano a ottenere una comunicazione:

- **efficiente**
- **efficace**
- **gradevole**
- **condivisa**

valgono infatti sia che si parli del proprio agire nel complesso, sia che si faccia riferimento al Sistema di Gestione ambientale nello specifico o, più concretamente, alla redazione di una DA.

Considerare dieci aspetti operativi e sintetizzare 10 precetti costituisce un metodo per tenere sotto controllo i processi di comunicazione e massimizzare il potenziale di ciascuna iniziativa comunicativa.

Occorre aver chiaramente in mente, sempre e comunque:

- **A CHI SI COMUNICA** → al fine della condivisione
- **LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE** → al fine di attivare il coinvolgimento
- **L’APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE** → allo scopo di aumentare

-
- la trasparenza
 - **GLI STRUMENTI E I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE** → al fine di garantire coerenza e consentire una programmazione

A tale scopo, sono state proposte dieci regole valide genericamente per la comunicazione ambientale, in particolare in ambito EMAS, e declinate nello specifico nella loro applicazione ai fini della realizzazione delle dichiarazioni ambientali, con la raccomandazione che si tratta di indicazioni e suggerimenti, più o meno vincolati rispetto

- alle indicazioni dettate dalla norma di riferimento (Reg.CE. n.1221/2009 del 25/11/2009),
- alla realtà organizzativa descritta,
- all'attività operativa oggetto della dichiarazione,
- al contesto di riferimento,
- al formato prescelto,
- alla comunicazione già presente.

Comunicare in EMAS può consentire di acquisire un vantaggio competitivo rispetto alle realtà concorrenti o comunque coesistenti che non dimostrano trasparenza rispetto alle proprie scelte di sostenibilità ambientale. Le dieci regole proposte per la comunicazione in EMAS e nelle dichiarazioni ambientali sono schematizzabili come dieci disposizioni operative (sintetizzabili con dei verbi all'infinito).

1. **CREARE** - Nella comunicazione ambientale non devono mancare **idee originali** e anche contenuti riferiti a dati importanti possono essere **resi in maniere diverse**, facendo ricorso a un numero più o meno elevato di simboli, sistemi iconici, colori, immagini e altri strumenti efficaci per far comprendere, incuriosire e attirare l'attenzione.

Con riferimento alle DA – la creazione passa prima di tutto dall'organizzazione dei contenuti (obbligatori), dalla loro suddivisione e dall'identificazione degli stessi in sistemi immaginari complessi fatti di riferimenti:

- *visivi (immagini, icone, foto, illustrazioni, colori)*
- *stilistici (linee, disposizioni, formattazioni, ecc.)*

nei quali organizzarli all'interno del documento.

2. **PROGETTARE** - La comunicazione delle proprie scelte ambientali deve essere parte di un percorso che ha un **inizio** e ha una **direzione**: le azioni vanno progettate, partendo da una delineazione di massima per poi giungere a definirle nello specifico. Ogni scelta ha un suo peso, una sua **ricaduta** e una sua importanza, che vanno inserite in un quadro più ampio che tenga conto anche delle altre scelte operate.

*Con riferimento alle DA – la progettazione consiste nel dare all'organizzazione dei contenuti (obbligatori) una **struttura consequenziale**, puntando sulla costruzione di un **indice** più o meno declinato.*

*La DA deve far parte di un **progetto di comunicazione** più ampio del quale il documento è solo uno specchio.*

3. **PIANIFICARE** - Tutte le azioni di comunicazione e di marketing ambientale devono confluire in **appositi piani** che consentono di tenere sotto controllo obiettivi, destinatari, modalità operative e risultati raggiunti.

Anche in EMAS è importante inserire la comunicazione delle proprie scelte e dei propri risultati tra gli strumenti operativi selezionati per il sistema di gestione integrata ambientale.

*Con riferimento alle DA – la pianificazione deve essere fatta sia in fase di inserimento della **realizzazione della DA** all'interno della strategia di comunicazione dell'Organizzazione (cui deve allinearsi e integrarsi), sia in fase di **realizzazione dei contenuti** come espressione delle azioni future da illustrare a chi consulta il documento.*

4. **PROGRAMMARE** - Ogni azione di comunicazione dovrebbe essere inserite in una sorta di **"tabella di marcia"** e andrebbe programmata per tempo, definendone

modalità, scadenze e step operativi.

La programmazione della comunicazione consente di presidiare il proprio contesto e di tenere vivo l'interesse dei propri referenti nei confronti della propria organizzazione.

Con riferimento alle DA – il documento costituisce uno strumento di comunicazione che va **pensato per essere utilizzato**, non tenuto nascosto. La realizzazione dei contenuti non può quindi prescindere dalle **occasioni di uso** per le quali viene pensato e durante le quali viene distribuito.

5. PUBBLICARE - Perché i propri risultati possano essere apprezzati anche all'esterno occorre che questi vengano **resi pubblici**: una comunicazione trasparente è in grado di assicurare non solo interesse, ma anche di generare **reputazione** e aumentare la **credibilità** di chi la produce. L'apertura verso l'esterno è sempre riconosciuta come un segnale di inserimento nel proprio tessuto sociale ed economico.

Con riferimento alle DA – l'utilizzo e la diffusione della DA impongono non solo la scelta dei canali da utilizzare ma, conseguentemente, anche dei **format convalidati** che meglio si adattano sia ai canali stessi, sia ai contenuti che alle finalità. La DA va pensata per come si pensa di renderla **pubblicamente disponibile**, non avulsa da un contesto di diffusione, è un documento fondamentale per la **trasparenza**.

6. DIFFONDERE - Non basta essere aperti all'esterno, occorre anche fare in modo che l'attenzione venga suscitata e l'interesse nei confronti della propria realtà venga alimentato. La gestione secondo EMAS consente di organizzare efficacemente i dati riguardanti i **risultati** raggiunti ed è importante che questi vengano portati a conoscenza del maggior numero di referenti possibile. L'utilizzo di idonei strumenti e canali di comunicazione consente di **amplificare** al massimo l'eco dei propri risultati, acquisendo quindi credibilità e migliorando la propria immagine istituzionale.

Con riferimento alle DA – I dati inseriti devono essere facilmente comprensibili, consultabili, estrapolabili, condivisibili. La DA è uno strumento di **diffusione dei dati**, non un semplice repertorio di informazioni.

7. COINVOLGERE - Comunicare non significa semplicemente informare ma anche e soprattutto coinvolgere, modificare gli atteggiamenti e i comportamenti dei nostri interlocutori: il **coinvolgimento deve partire dall'interno**, rendendo i **propri dipendenti e collaboratori** partecipi delle scelte operate e convinti supporter delle stesse. Una volta acquisita una forte identità aziendale è opportuno coinvolgere anche tutti i cittadini, utenti, clienti, consumatori e stakeholder che sono parte attiva e importante dei processi che sono stati attivati.

Con riferimento alle DA – la scelta del **"mood"** della comunicazione è fondamentale per creare **empatia**

coi destinatari e ottenere attenzione rispetto ai contenuti condivisi. La **conoscenza del target** aiuta nella gestione dei linguaggi e dei sistemi di simbolizzazione da usare.

8. CONDIVIDERE - La comunicazione è condivisione: non avviene mai verso una sola direzione ma costituisce uno scambio che va alimentato attraverso il coinvolgimento, diretto o indiretto, e la messa a disposizione di strumenti e canali specifici. Si tratta di un **dialogo continuo** che non solo non andrebbe mai interrotto ma dovrebbe riguardare quanti più soggetti possibile, fornendo loro tutte le informazioni e le considerazioni sui propri **progressi** che siano in grado di alimentare il confronto.

Con riferimento alle DA – la **modularità** della comunicazione consente di utilizzare **estratti convalidati** della DA per una loro veicolazione attraverso canali e strumenti differenti (siti web, canali social, brochure, ecc.). Le **sintesi grafiche** e le **schematizzazioni** vanno pensate e realizzate per poter essere condivise anche al di fuori del loro contesto di utilizzo.

9. CONTROLLARE - Ogni azione di comunicazione o di promozione ha una

ricaduta: è opportuno – proprio nell’ottica della progettazione, pianificazione e programmazione – tenere sotto controllo, alla stregua di ogni altro processo, anche i risultati raggiunti in termini di comunicazione, rinforzando le aree e gli strumenti che hanno mostrato criticità e valorizzando ulteriormente gli elementi che sembrano aver riscosso interesse e partecipazione. I flussi di comunicazione, pur nella loro immediatezza, devono sempre essere tenuti sotto **costante monitoraggio** per poter trarre il massimo beneficio dallo scambio con l’ambito di riferimento.

Con riferimento alle DA – come ogni strumento di comunicazione va sottoposto a verifica di comprensibilità/correttezza/efficacia prima della sua pubblicazione e, successivamente, ne va monitorato il gradimento.

10. RIPETERE - Comunicare e promuovere sono due attività che vanno di pari passo, ma non necessariamente sono parallele. Nel mantenere sempre attivi i flussi comunicativi è buona norma identificare gli **strumenti** e le **azioni** promozionali che risultano aver avuto successo e ritagliare per loro uno spazio (possibilmente scadenzato) anche in **momenti successivi**. La fidelizzazione dei propri referenti aiuta a migliorare i propri successi e a raggiungere con maggiore facilità i propri traguardi.

*Con riferimento alle DA – il ricorrere di elementi costantemente presenti nella struttura aiuta il ricordo e l’organizzazione del pensiero (es. box, identificazione di sezione, ecc.). L’aggiornamento della DA deve costituire un **evento comunicativo** inserito in un piano di comunicazione verso l’esterno che sia già strutturato.*

5. UN DECALOGO PER LA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI

Nel redigere una DA, oltre alle indicazioni generiche suggerite in precedenza, occorre prestare attenzione alla corretta valutazione (ex-ante ed ex-post) di una serie di elementi che caratterizzano il documento e sono in grado di determinarne l’efficienza comunicativa, inficiandone o implementandone potenzialmente anche l’efficacia.

La DA come strumento strategico nell’ambito delle attività istituzionali costituisce in tal senso un obiettivo preciso da raggiungere piuttosto che un traguardo al quale tendere, in considerazione della valenza potenziale in termini di dialogo e trasparenza nei confronti del proprio contesto di riferimento, costituito non solo da utenti/clienti attuali e futuri, ma anche e soprattutto di stakeholders, referenti politico-amministrativi e realtà rappresentative del territorio (ad es. le associazioni, i comitati, ecc.).

Ribadendo che il contenuto e le indicazioni di massima che lo riguardano sono contenute nelle norme di riferimento (Reg. CE n.1221/2009 del 25/11/2009 e tutte le modifiche intervenute successivamente, in particolare quelle derivanti dal Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione), la redazione di una DA dovrebbe comunque cercare di tener conto di alcune indicazioni di base:

1) LA LUNGHEZZA DELLA DA – Non esiste uno standard, la sinteticità premia laddove si è comunque esauritivi, ma dati complessi possono richiedere anche un approfondimento e quindi richiedere una foliazione maggiore.

2) IL LINGUAGGIO DELLA DA – Non esiste uno standard, un linguaggio semplice e privo di tecnicismi aiuta la comprensione: le descrizioni e i dati “per addetti ai lavori” vanno tradotti e resi comprensibili anche al grande pubblico.

3) LA FORMA DELLA DA – Non esiste uno standard, è importante invece mantenere i contenuti resi obbligatori dalla norma. La scelta della forma è essa stessa parte del contenuto e incide sulla fruibilità e sulla comprensione.

4) LA GRAFICA DELLA DA – La grafica può far parte di un progetto di comunicazione più ampio e richiamare la comunicazione aziendale o essere il punto di partenza della stessa (**grafica coordinata**).

5) GLI ELEMENTI ICONICI – L’utilizzo di **simboli e icone**, specie se ricorrenti e organizzati secondo una logica chiaramente identificata, aiuta l’ancoraggio all’argomento trattato e la memorizzazione.

6) IL LAYOUT DELLA DA – Grafica, forma e icone devono avere **coerenza visiva**, la sintassi comunicativa non deve essere difficile da cogliere e non deve distogliere l'attenzione dal contenuto.

7) L'INDICE DELLA DA – Un buon indice è un buon inizio ma la comunicazione non deve esaurirsi nella struttura: un **indice sintetico** può essere legato a contenuti più ampi.

8) LE FIGURE DELLA DA – Le figure aiutano l'**ancoraggio** ma spesso un eccesso di immagini appesantisce la lettura: richiamare luoghi e strutture può favorire la comprensione ma attenzione a non scendere troppo nel dettaglio.

9) I GRAFICI DELLA DA – La **comprensibilità** dei grafici è un elemento fondamentale e parte dal loro contenuto ancor prima che dalla loro forma: ogni formato ha un utilizzo specifico e la coerenza nell'esposizione dei dati aiuta nella comprensione di indicatori e indici.

10) I RIFERIMENTI ESTERNI E INTERNI – La DA è un documento che comunica e fa comunicare, deve **mettere in contatto** e consentire flussi di comunicazione e scambi tra soggetti esterni e interni. Un documento autoreferente non è utile ad alcuno e per alcuno scopo.

Si tratta di suggerimenti semplici e intuibili che costituiscono solo un riferimento operativo, una sorta di *vademecum* che deve essere usato a completamento di indicazioni precise e strutturate su come realizzare un documento che, comunque, resta un adempimento formale e deve presentare certe caratteristiche.

6. CONCLUSIONI

Le risultanze dell'indagine condotta su un campione di organizzazioni registrate (tenendo conto anche della predisposizione emotiva dei partecipanti, in genere tendenti a valorizzare il proprio contributo perché particolarmente coinvolti in qualcosa per il quale hanno aderito volontariamente) mostrano uno scenario in cui le potenzialità comunicative della DA restano ancorate fedelmente ai riferimenti riportati nell'Allegato IV del Regolamento EMAS.

Tuttavia, la survey ha evidenziato che le organizzazioni più esperte hanno maturato una maggiore consapevolezza nell'importanza di utilizzare la DA come strumento per condividere informazioni e la partecipazione a iniziative di sostenibilità ambientale.

Inoltre, sembrano anche ben disposte a superare l'evidenza che la DA resta un documento poco letto prevedendo per il futuro cambiamenti sostanziali che puntano anche su altre iniziative di comunicazione.

Cogliendo i segnali positivi emersi dalla survey come la consapevolezza del potenziale comunicativo di EMAS, l'opportunità offerta dal web mediante la divulgazione di un documento in formato digitale e la manifestata necessità di rivedere nei contenuti e nella lunghezza le DA. l'auspicio è che il decalogo presentato rappresenti un supporto per predisporre un prodotto comunicativo a tutti gli effetti. Le dieci regole proposte rappresentano un'opportunità per acquisire un vantaggio competitivo rispetto a realtà concorrenti che non mostrano trasparenza rispetto alle proprie scelte di sostenibilità e possono essere un valido supporto metodologico per comunicare meglio con i cittadini che vivono in vicinanza di realtà imprenditoriali complesse. L'obiettivo finale del decalogo, attraverso dei suggerimenti semplici e intuitivi, è quello di fornire un vademecum usato a completamento di indicazioni precise e strutturate su come realizzare un documento che comunque deve restare entro i canoni del Regolamento EMAS. Solo predisponendo una più agevole stesura e una organizzazione dei contenuti più snella, efficace ed impattante anche da un punto di vista strettamente comunicativo, si può sperare di fornire all'organizzazione un ulteriore canale di contatto con il proprio ambito operativo di riferimento e lavorare per diffondere tale strumento ad una platea sempre più vasta di cittadini.



EMAS